

N. R.G. 2022/1788



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. **1788/2022** promosso da:

E [REDACTED] **N** [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro
C [REDACTED] **DI B** [REDACTED] **A** [REDACTED] **SNC (C.F.** [REDACTED] **)** con il patrocinio dell'avv.
S [REDACTED] **A** [REDACTED]

RESISTENTE

Il Giudice dott. Alessia Busato,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18/03/2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

L'odierno ricorrente, allegato di essere socio illimitatamente responsabile ed amministratore della società **C** [REDACTED] **di B** [REDACTED] **A** [REDACTED] **S.N.C.**, premesso di aver diritto e dovere, nella sua duplice qualità di amministratore e di socio illimitatamente responsabile, di consultare la documentazione contabile ed amministrativa della società amministrata, allegato che, da qualche tempo, gli altri soci amministratori gli impedivano il libero accesso alla sede ed ai documenti sociali, accampando scuse, pretendendo che tale accesso avvenisse solo in giorni ed orari dagli stessi stabiliti o sotto la tutela di un professionista di loro fiducia, chiedeva che, ex art. 700 c.p.c., fosse ordinato alla società resistente, in persona dei suoi amministratori, di consentirgli il libero e gratuito accesso, senza limitazioni o condizioni di sorta:

- ai documenti contabili ed amministrativi della società senza limitazione alcuna;
- alla sede sociale, di cui gli saranno consegnate le chiavi;
- ai locali ove le scritture contabili e tutti i documenti contabili ed amministrativi sono custoditi;
- alla PEC e ad ogni altro sistema informatico, di cui gli sarà fornita la password di accesso;
- ove le scritture si trovino depositate presso terzi, che sia dato mandato permanente agli stessi di tenerle a disposizione per consultazione e copia a spese della società;

con condanna al pagamento delle spese legali, oltre spese e oneri accessori della presente procedura e ponendo le stesse a carico anche degli amministratori personalmente, salva la solidarietà con la società resistente.

Quanto al *periculum in mora* del provvedimento richiesto, ricostruite le comunicazioni intercorse dal 10 gennaio 2022 al fine di avere copia di specifica documentazione contabile - che allegava essere stata trasmessa solo in parte - e al fine di avere accesso alla sede e ai documenti sociali tramite professionista incaricato - che asseriva essergli stato rifiutato-, rilevato che non sarebbe stato difficile trasmettere la documentazione richiesta, osservato che la sede sociale era stata modificata, senza comunicazione e in modo occulto, riteneva, alla luce di quanto sopra, che fosse legittimo il sospetto che la volontà di tenerlo all'oscuro degli affari della società fosse dettata dalla volontà di occultare irregolarità o condotte illecite.



Si costituiva la resistente che, precisato che la società resistente aveva concesso in affitto l'azienda (attrezzature ed immobile) ad altra società, C ■■■ S ■■■ s.r.l., e che l'operatività della resistente era, quindi, limitata all'incasso dal terzo del canone d'affitto dell'azienda, negato il trasferimento della sede legale, precisava che non vi poteva essere dubbio in merito all'unicità dell'immobile, sede della s.n.c. e concesso in affitto a C ■■■ S ■■■ s.r.l.

Contestata la lamentata opposizione alla consegna dei documenti richiesti, rilevava che mai gli altri soci amministratori di C ■■■ avevano impedito a N ■■■ E ■■■ di avere verifica delle scritture, essendo state contestate le modalità e tempistiche pretese dal ricorrente, che non considerava le esigenze lavorative degli altri soci impegnati nell'attività della s.r.l.

Ricostruito lo scambio di comunicazioni intervenute dal mese di gennaio, rilevava che le richieste del ricorrente, effettuate senza tener conto dell'attività lavorativa degli altri soci della s.n.c. e della società affittuaria, rendevano evidente la pretestuosità dell'urgenza invocata e la mancanza di buona fede e correttezza nell'affermare pregiudicato il proprio diritto di controllo. Rilevava che la documentazione che il ricorrente chiedeva di acquisire era già a sua conoscenza nella sua qualità di socio anche amministratore lamentava inoltre che la richiesta di parte ricorrente era generica e non finalizzata ad una necessità di informazione su specifica circostanza societaria.

Contestava le modalità perentorie ed incuranti dell'organizzazione altrui pretese dal ricorrente che lamentava:

- non essere disponibile ad accedere di persona insieme al proprio consulente, imponendo così agli altri soci amministratori di prestare collaborazione, essendo impensabile che il professionista incaricato si potesse muovere autonomamente all'interno di locali dati in uso ad altra società nella ricerca della documentazione, stante l'obbligo di riservatezza;
- non essere disponibile ad affidare l'incarico di predisposizione della documentazione al commercialista della società;
- non essere disponibile, al fine di evitare costi, a farsi carico con gli altri soci della fotocopiatura nella giornata di sabato;
- non essere disponibile, da ultimo, neppure al ritiro della documentazione comunque predisposta in copia dagli altri amministratori.

Allegato, in diritto, che quale socio amministratore non poteva lamentarsi di non avere possibilità di verifica sugli affari sociali che aveva concorso a porre in essere, allegava che la volontà del ricorrente di acquisire copia indistinta di tutto l'ultimo quinquennio di vita societaria, pur non riconducibile al diritto di informazione del socio amministratore, non era mai stata "negata", ma solo criticata per l'irragionevolezza dei tempi e dei modi perentori dettati.

Contestava altresì la sussistenza del *periculum* che non poteva ravvisarsi nell'insinuazione del ricorrente secondo cui la mancata trasmissione in copia dei documenti e la modifica non comunicata della sede sociale legittimerebbero il sospetto di irregolarità o condotte illecite.

Contestava inoltre la genericità ed inammissibilità del provvedimento richiesto al Giudice avente ad oggetto: il consentire la consultazione anche per il futuro di documentazione non precisata, il consegnare le chiavi di locali nella legittima disponibilità della società affittuaria, il fornire le credenziali della PEC che l'amministratore privo di poteri di rappresentanza nei confronti di terzi non può usare.

Il ricorrente, quale socio amministratore di una s.n.c., ha certamente diritto all'accesso, libero e senza limitazioni fraposte dagli altri amministratori, ai documenti contabili ed amministrativi della società, anche se custoditi presso terzi (salva l'eventuale legittima facoltà di terzi di limitarne o regolamentarne l'accesso). Deve inoltre ritenersi sussistente il diritto, quantomeno nei confronti della società amministrata, al libero accesso presso la sede sociale e, in generale, ai locali ove le scritture contabili e tutti i documenti contabili ed amministrativi sono custoditi (anche in questo caso salva l'eventuale legittima facoltà di terzi di limitarne o regolamentarne l'accesso), nonché all'accesso alle comunicazioni PEC.



Né parte resistente può lamentarsi del fatto che l'accesso sarebbe finalizzato a consultare, anche per il futuro, documentazione non precisata essendo insito nei diritti e nei doveri dell'amministratore consultare la documentazione sociale e contabile senza che questa debba essere preventivamente individuata e senza che questa debba essere relativa "ad una specifica circostanza societaria" come pare chiedere parte resistente.

Si tratta infatti di facoltà connaturate alla carica di amministratore che non possono subire limitazioni da parte della società.

La concreta sussistenza di tali limitazioni si evince dallo scambio delle comunicazioni e mail in atti in cui vengono poste limitazioni di accesso con riguardo alle giornate e nelle quali viene previsto che l'accesso debba essere supervisionato da uno degli altri amministratori. Sotto tale profilo si rileva che nella comparsa viene precisato che la necessità per uno degli altri amministratori di presenziare alla consultazione sarebbe conseguenza del fatto che il ricorrente non intendeva accedere personalmente. Premesso che dalle comunicazioni e mail non risulta la disponibilità a permettere il libero accesso alla sede sociale al ricorrente personalmente, il fatto che il socio di una s.r.l. possa consultare la documentazione societaria mediante professionisti di fiducia conforta la sussistenza di analoga possibilità per il socio amministratore di s.n.c.

Peraltro la tesi difensiva di parte resistente, secondo la quale il ricorso non potrebbe trovare accoglimento perché finalizzato a permettere al ricorrente di consultare, per il futuro, documentazione non specificata, evidenzia che la società non riconosce il diritto del socio amministratore alla libera consultazione della documentazione contabile e societaria.

La circostanza che la sede della società resistente sia la medesima della società affittuaria non legittima la prima, unica parte nei confronti della quale è chiesto il provvedimento ex art. 700 c.p.c., a imporre al ricorrente di accedere ai locali solo nei giorni ritenuti più opportuni dagli altri soci amministratori. Eventuali contestazioni al libero accesso alla sede sociale della società resistente da parte della società affittuaria dovranno essere risolte nei rapporti con questa.

Quanto alle comunicazioni via PEC il diritto alla loro consultazione è implicito nella qualifica di amministratore e non può essere impedito dal solo fatto che il ricorrente non ha la rappresentanza della società come risulta dalla visura camerale. Ciò senza considerare che, nel corso dell'ultima udienza aventi a questo G.D., non è stata ribadita l'opposizione alla comunicazione delle credenziali della PEC, essendo stato verbalizzato che le relative credenziali sono custodite presso la sede e che l'utilizzo della PEC può avvenire solo presso i locali della società.

Ritenuto pertanto sussistente il *fumus boni iuris* del provvedimento richiesto, quanto al *periculum* va rilevato che, in corso di causa, parte resistente ha depositato presso il commercialista la documentazione oggetto delle richieste inoltrate in fase stragiudiziale.

Ciò peraltro non è idoneo ad escludere né l'attualità dell'interesse ad agire né il presupposto del *periculum* avendo il provvedimento richiesto ben più ampia portata rispetto alla mera consegna di specifica documentazione ed essendo le richieste del ricorrente specificamente e, per quanto già visto, infondatamente, contestate in quanto ritenute generiche o riguardanti locali nella disponibilità di terzi o credenziali non utilizzabili (quantomeno per la consultazione della PEC) dal ricorrente o comunque utilizzabili solo in determinati siti.

Passando quindi all'esame di tale presupposto è noto che, nell'ambito del più ampio contenzioso avente ad oggetto il diritto del socio di s.r.l. di esercitare il proprio diritto di controllo in via cautelare, la giurisprudenza maggioritaria ritiene soddisfatto il requisito del *periculum* per il solo fatto che la società non collabori per dare attuazione al diritto del controllo. Tale esigenza è ancora più pregnante nel caso in esame in cui colui che chiede di accedere liberamente alla documentazione sociale è non solo mero socio ma amministratore solidalmente responsabile delle obbligazioni societarie. In questo caso, infatti, l'impedito o il ritardato adempimento da parte degli (altri) amministratori alla richiesta di consultazione rischia di vanificare la tutela del diritto in questione ove fosse assoggettata ai tempi di un ordinario giudizio di cognizione, dovendo ritenersi che un eccessivo differimento nel tempo dell'acquisizione delle informazioni richieste dal socio



amministratore possa pregiudicare sostanzialmente anche una sua eventuale e consequenziale reazione.

In considerazione di quanto sopra il provvedimento merita accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della relativa semplicità delle questioni in diritto e in fatto e dell'attività effettivamente svolta vengono liquidate in 3038,00 euro per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge, rimborso CU e marca. Le stesse vengono poste a carico della società unica controparte processuale non avendo parte ricorrente illustrato i motivi posti alla base della richiesta di condanna degli amministratori personalmente al rimborso delle spese di lite in solido con la società.

P.Q.M.

Ordina alla resistente di consentire al ricorrente il libero accesso:

- ai documenti contabili ed amministrativi della società;
- alla sede sociale;
- ai locali nella disponibilità della resistente ove le scritture contabili e tutti i documenti contabili ed amministrativi sono custoditi;
- alla PEC della società e ad ogni altro sistema informatico di pertinenza di questa, di cui dovrà essere fornita la password di accesso;
- ove le scritture si trovino depositate presso terzi, cha sia dato mandato permanente agli stessi di tenerle a disposizione per consultazione e per eventuale copia quest'ultima a spese del ricorrente.

Spese liquidate come in parte motiva.

Brescia, 23 marzo 2022

Il Giudice
dott. Alessia Busato

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

